

**Parte prima - N. 7**

**Anno 43**

**24 maggio 2012**

**N. 85**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2012, N.5

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE RETE POLITECNICA REGIONALE**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**Art. 1**

*Istituzione, finalità e condizioni per la partecipazione*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore, unitamente all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ove esprima volontà in tal senso, alla costituzione dell'Associazione denominata "Rete politecnica regionale", di seguito denominata associazione, con sede in Bologna, che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile. L'associazione persegue statutariamente i seguenti fini:

- a) coordinare e promuovere iniziative comuni e trasversali tra i diversi istituti tecnici superiori fornendo all'uopo sostegno in termini logistici e organizzativi;
- b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività;
- c) favorire l'individuazione di scelte di formazione tecnico-professionale coerenti con le vocazioni di sviluppo del territorio;
- d) promuovere nell'ambito della formazione superiore lo sviluppo di innovazione, trasferimento tecnologico e scambio con il mondo delle imprese e dell'università, anche in considerazione dell'internazionalizzazione del mondo produttivo.

2. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;
- b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- c) che lo statuto preveda la nomina di un rappresentante della Regione nell'organo esecutivo.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione. I diritti attinenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

4. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nell'organo esecutivo dell'associazione.

5. Ogni modifica dello statuto dell'associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

**Art. 2**

*Partecipazione finanziaria*

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del patrimonio dell'associazione con una quota pari a Euro 25.000,00.

2. La Regione è, altresì, autorizzata a concedere un contributo associativo annuale il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

**Art. 3**

*Norma finanziaria*

1. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012:

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Variazione in aumento

Unità previsionale di base 1.6.3.2.24130 - Contributi a Enti o Istituzioni che si prefiggono scopi di istruzione - Capitolo 72832 "Spese per la quota di adesione per la costituzione del patrimonio della Associazione Rete Politecnica"

Capitolo di nuova istituzione

STANZIAMENTO DI COMPETENZA	Euro 25.000,00
STANZIAMENTO DI CASSA	Euro 25.000,00

### Variazione in diminuzione

Unità previsionale di base 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale - Capitolo 75208 "Spese per l'attuazione di azioni di valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di innovazione per la qualificazione del sistema formativo e dell'istruzione per esperienze di continuità scolastica, compresi progetti per l'integrazione di persone in stato di disagio e situazione di handicap (L.R. 30 giugno 2003, n. 12)"

STANZIAMENTO DI COMPETENZA Euro 25.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA Euro 25.000,00.

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo

nell'ambito dell'unità previsionale di base esistente o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 24 maggio 2012

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 435 del 16 aprile 2012; oggetto assembleare n. 2618 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 125 del 19 aprile 2012;

- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/2012 del 15 maggio 2012, con relazione scritta della Consigliera Rita Moriconi, nominata dalla Commissione in data 2 maggio 2012;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 23 maggio 2012, atto n. 39/2012.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### Note all'art. 1

Comma 1

1) il testo dell'articolo 64 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne **Statuto della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 64 Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.»

Comma 5

2) il testo del comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2005, che concerne **Statuto della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 64 Enti, aziende, società e associazioni

(omissis)

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.»

### Note all'art. 3

Comma 2

1) il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.»